



M U N I C I P I O D I B A R I

PRONTUARIO SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER INFRAZIONI
AI REGOLAMENTI
DI POLIZIA URBANA

<< Tariffa per conciliazione Amministrativa >>

Ordinanza del Sindaco
n. 6161/30 del 15/X/1982

Notificata ai sensi dell'art. 8
L. 890 del 20-11-82

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai Regolamenti di Polizia Urbana sono determinate nelle seguenti somme:

SANZIONE DI € 5,16

A carico di chi lascia cadere o sgocciolare acqua dalle finestre o dagli oggetti depositati sulle medesime o di chi lava auto nella pubblica via (art. **90/II** Reg. P.U.).

A carico di coloro che depositano oggetti su piante od aiuole (art. **81/i** Reg. P.U.).

A carico di che transito sui luoghi erbosi dei viali e giardini pubblici (art. **81/d** Reg. P.U.).

A carico di che occupano, sia pure temporaneamente, con vetture, velocipedi, autovetture e carri i viali ed i giardini pubblici (Ord. Sind. n. **2263/30** del 15-6-1977).

A carico di coloro che si arrampicano sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali o semafori per la circolazione stradale (art. **78** Reg. P.U.).

A carico di che espongono, non ben fissati per evitarne la caduta, vasi di fiori o altri oggetti mobili sui balconi o sulle sporgenze di case (art. **90/I** Reg. P.U.).

A carico degli operatori economici che non espongono, in modo ben visibile nel luogo ove esplicano la loro attività, le previste licenze o autorizzazioni amministrative o attestazioni, ovvero non esibiscono le stesse agli agenti municipali (art. **140** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria senza tenere ben esposto nel laboratorio l'attestato di autorizzazione di cui all'art. **95** del Reg. P.U..

A carico dei monelli che giocano per strada, arrecando disturbo alla quiete pubblica (art. **72/a** Reg. P.U.).

SANZIONE DI € 10,33

A carico di coloro che sbattono tappeti, stuoie e simili nelle facciate delle case prospicienti vie e piazze o da queste visibili (art. **74** Reg. P.U.).

A carico di che, entro l'abitato, espongono o stendono biancheria di uso domestico, tappeti, tessuti e qualunque oggetto in qualsiasi parte di suolo o spazio pubblico (art. **69/g** Reg. P.U.).

A carico di coloro che transitano nelle zone di giardino riservate ai pedoni con velocipedi (art. **81/a** Reg. P.U.).

A carico dei proprietari di immobili che non illuminano convenientemente le porte, gli atrii, gli anditi e le sedi degli edifici (art. **73** Reg. P.U.).

A carico di chi espone in vendita automezzi o animali (cani, gatti o altro) fuori dei luoghi all'uopo designati dall'Autorità Comunale (art. **75** Reg. P.U.).

A carico dei venditori che rifiutano la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima (art. **104/2** Reg. p .U.).

A carico di venditori che tengono le bilance e le misure che servono alla vendita non pulite o non collocate in luogo ben esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore (art. **104/1** Reg. P.U.).

A carico dei venditori che usano, per avvolgere le derrate tipi di carta troppo pesante o antigienica (art. **104/4** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di posteggi di mercato che non mantengono puliti i banchi, i posti, il suolo sotto i banchi e che si astengono dal raccogliere i residui di qualsiasi specie in appositi recipienti da consegnare agli addetti al trasporto della spazzatura (art. **112/I** Reg. P.U.).

A carico di quegli esercenti che espongono, fuori del negozio, bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possono offendere il pubblico decoro o sporcare i pavimenti (art. **69/a** Reg. P.U.).

A carico dei venditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori o qualunque altro oggetto, che gridano smoderatamente anche all'interno dei locali (art. **72/b** Reg. P.U.).

A carico di coloro che trasportano carni in mezzi o recipienti scoperti ovvero che si mostrano in pubblico con indumenti o attrezzi macchiati di sangue (art. **69/b** Reg. P.U.).

A carico di colui che cede l'uso o sostituisce la persona titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico (art. **11/c** Reg. P.U.).

A carico del concessionario di suolo pubblico che tiene il posteggio o le relative attrezzature in disordine o in modo indecoroso (art. **11/d** Reg. P.U.).

A carico del vetturino che omette di rinnovare la concessione annuale entro il 28 del mese di febbraio (art. 9 Reg. Spec. P.U.).

A carico del vetturino che omette di segnalare il suo eventuale cambiamento di domicilio (art. **27/b** Reg. Spec. P.U.).

A carico del vetturino che non presenta, su richiesta, il Regolamento in materia (art. **27/l** Reg. Spec. P.U.).

A carico del vetturino che non espone la tariffa all'interno della vettura (art. **19** Reg. Spec. P.U.).

A carico del vetturino che non aggiorna la concessione comunale in caso di sostituzione di vettura (art. **8** Reg. Spec. P.U.).

SANZIONE DI € 20,66

A carico di coloro che gettano materie liquide e solide di qualsiasi specie nelle fontane e vasche pubbliche (art. 76 Reg. P.U.).

A carico di coloro che esercitano attività di qualunque genere in locali a piano terreno, con porta di ingresso sulla pubblica via che non curano la nettezza del tratto di marciapiede di pertinenza o, ove manchi questo, dei due metri di strada antistante i locali stessi; tale obbligo si estende anche alla rimozione della neve, cui sono tenuti altresì gli abitanti degli stabili con ingresso sulla pubblica via (art. 19 Reg. P.U.).

A carico di coloro che soddisfano alle naturali occorrenze fuori degli orinatori pubblici ed a carico degli esercenti di bar, trattorie, birrerie, osterie e pubblici ritrovi che non hanno a disposizione del pubblico i servizi igienici (art. 20 Reg. P.U.).

A carico di coloro che detengono, nelle abitazioni o loro prossimità, animali che rechino molestia ai vicini o la cui presenza dia luogo ad esalazioni sgradevoli (art. 70 Reg. P.U.).

A carico di coloro che transitano nelle zone di giardino riservate ai pedoni con vetture, auto, carri od altro, eccezione fatta per carrozzelle a mano per trasporto bambini e invalidi (art. 81/a Reg. P.U.).

A carico di coloro che compiono atti in luogo pubblico che offendono la morale e la decenza pubblica, ovvero compiono atti o espongono cose che possono, comunque, recare molestia, disgusto o incomodo alle persone (art. 69/h Reg. P.U.).

A carico di coloro che si bagnano in luogo pubblico in stato di nudità (art. 69/i Reg. P.U.).

A carico di coloro che nei viali di pubbliche passeggiate o per le strade non portano i cani al guinzaglio e con la prescritta museruola (art. 82 Reg. P.U.).

A carico di chi esercita la custodia di auto senza indossare apposita divisa di colore azzurro contraddistinta da un numero inciso su targa applicata alla stessa divisa in modo da rendersi facilmente riconoscibile (art. 14 Reg. P.U.).

A carico di coloro che, anche momentaneamente, accendono fuoco sul suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell' Autorità Municipale (art. 116 Reg. P.U.).

A carico di coloro che disperdono sostanze infiammabili sul suolo pubblico e privato e, in particolare, in fognature o cunicoli in genere (art. **118** Reg. P.U.).

A carico di chi omette di fissare solidamente le insegne e le persiane o le vetrate di finestre (art. **91** Reg. P.U.).

A carico di coloro che cedono a terzi licenze o concessioni di suolo o spazio pubblico ovvero dispongono una destinazione diversa da quella consentita (art. **8/III** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di concessioni di spazio o suolo pubblico che detengono nel posteggio contegno scorretto o indecoroso (art. **11/f** Reg. P.U.).

A carico degli artigiani di qualunque categoria, sia in luogo pubblico (ove ne siano autorizzati) sia nelle loro botteghe, che esercitano il loro mestiere arrecando disturbo o pericolo ai passanti (art. **86** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria che, indipendentemente dalle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme non usa tutte le cautele atte ad evitare molestie ed incomodi ad altri (art. **94** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria che omette di informare l'Amministrazione Comunale sul tipo di lavorazione delle macchine da installare nell'apposito laboratorio, al fine di accertare l'idoneità dei locali anche in relazione alla rumorosità ed all'igiene e dignità del lavoro (art. **95/I** Reg. P.U.).

A carico dei venditori che si rifiutano, su richiesta degli acquirenti, di vendere derrate senza carta od altro involucri, a meno che questo sia richiesto da ragioni di nettezza o di igiene, nel qual caso uguale quantità di carta deve essere collocata nell'altro piatto della bilancia (art. **105** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di esercizi pubblici che si rifiutano, a chiunque ne faccia richiesta, di consentire l'uso gratuito dei prescritti gabinetti di decenza (art. **108** Reg. P.U.).

A carico di coloro che, compiendo operazioni nei mercati pubblici, non osservano le disposizioni impartite dagli agenti municipali ovvero gridano, recano molestia ai passanti, compiono atti sconvenienti e vengono a diverbio (art. **111** Reg. P.U.).

A carico dei vetturini che non esibiscono agli agenti la concessione comunale (art. **27/a** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che abbandonano l'autoveicolo nei posti di stazionamento (art. **27** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che non applicano, nella parte anteriore dell'autovettura, i dispositivi, luminosi e non, indicanti via libera, fuori servizio e fuori turno (att. **16** e **23** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che trasportano masserizie ingombranti o effettuano abusivamente la vendita ambulante di merci (art. **28/n** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che non si attengono, durante la sosta al posteggio, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle autovetture (art. **27/f** Reg. Spec. P.U.).

SANZIONE DI € 30,99

A carico di chi, in qualsiasi modo, sporca il suolo pubblico con materie immonde o altro materiale liquido e solido o, anche, solo deposita i sacchetti della spazzatura fuori degli orari stabiliti dall'Autorità Comunale (art. **16** Reg. P.U.).

A carico di chi scarica su vie pubbliche materiali voluminosi o sostanze suscettibili di sporcare le strade, senza essere venuti in possesso di apposita licenza di Polizia Urbana che ne stabilisce le condizioni particolari (art. **17/II** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita la custodia di auto, moto e biciclette senza la speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale (art. **12** Reg. P.U.).

A carico di chi colloca nei giardini pubblici sedie, baracche, banchi, tende od altre cose fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione (art. **81/I** Reg. P.U.).

A carico di chi adopera macchine od attrezzature rumorose nei fabbricati destinati ad abitazioni (art. **96** Reg. P.U.).

A carico dell'esercente l'attività commerciale che ha i cartellini - prezzi in disordine non a vista di tutti (art. **104/3** Reg. P.U.).

A carico dei vetturini che disimpegnano il servizio in forma indecorosa (art. **27** Reg. Spec. P.U.).

A carico di vetturini che non presentano gli autoveicoli alla verifica di cui all'art. 15 (art. **27/c** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che prendono a bordo persone estranea a quelle che hanno noleggiato l'autovettura (art. **28/c** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che interrompono il servizio senza giustificato motivo (art. **28/h** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che si fanno sostituire senza preventiva autorizzazione (artt. **10** e **22** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che sostituiscono l'autoveicolo in servizio senza preventiva autorizzazione (art. **17** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che detengono l'autoveicolo in cattivo stato di manutenzione (art. **15** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che non osservano il posto di stazionamento durante il proprio turno di servizio (art. **22** Reg. Spec. P.U.).

SANZIONE DI € 41,32

A carico di chi occupa in qualsiasi modo e con qualsiasi materiale o attrezzatura mobile (banchi, baracche, seggiole, tavolini, canestri, ceste, carri, carretti, ecc.), sia pure temporaneamente, il suolo pubblico ovvero lo spazio sottostante o sovrastante ad esso, anche con insegne, bandiere o striscioni, o comunque suolo e spazio soggetti a servitù di pubblico passaggio, senza la speciale autorizzazione dell'Autorità Municipale (artt. **7, 8 e 9/III** Reg. P.U.).

A carico di chi danneggia in qualsiasi modo alberi, piante, siepi e fiori (art. **81/h** Reg. P.U.).

A carico di esercenti o altri che occupano area pubblica maggiore di quella prescritta nella relativa licenza o concessione (art. **11/h** Reg. P.U.).

A carico di chi sale sugli alberi o usa gli stessi per appendervi o affiggervi qualsiasi oggetto compreso quello pubblicitario (art. **81/g** Reg. P.U.).

A carico di chi danneggia, nei viali e giardini pubblici, sedili, barriere, termini, scritte e indicazioni (art. **81/f** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita un'attività economica, un'arte, un mestiere o un'industria, che occupa, anche temporaneamente, il suolo pubblico per l'esercizio dell'attività con cavi, utensili, attrezzature, automezzi in corso di riparazione, materiale vario (artt. **101/I e 95** Reg. P.U.).

SANZIONE DI € 51,65

A carico di chi esercita il deposito di rottami a meno di m. 600 dal centro abitato e dalle vie di accesso in esso (art. **97/II** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita il deposito di rottami senza occultare lo stesso alla vista (art. **97/III** Reg. P.U.).

A carico di chi adopera in luogo pubblico sostanze volatili nocive alla salute dei cittadini (art. **97/I** Reg. P.U.).

A carico di chi deturpa le bellezze naturali o artistiche circostanti con la costruzione di chioschi, balaustre, garitte o con l'esposizione di biancheria, tappeti e simili (art. **84** Reg. P.U.).

A carico di coloro che deturpano, imbrattano o danneggiano in qualsiasi modo, con disegni, scritti o altra guisa, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, le opere d'arte, i muri di cinta, i parapetti, i sedili, le colonnette e qualsiasi altro manufatto esistente sul suolo pubblico o prospiciente lo stesso (art. **77** Reg. P.U.).

A carico di chi deposita sul suolo pubblico, anziché nei depositi privati o nelle pubbliche discariche indicate dal Comune, i materiali rivenienti da demolizioni o in qualsiasi modo da lavori edilizi o altro (art. **9/I** Reg. P.U.).

A carico di chi omette di indicare con i segnali prescritti, sia di giorno che di notte, le baracche, le impalcature ed i depositi che occupano, con regolare autorizzazione, il suolo pubblico (art. **85** Reg. P.U.).

A carico di chi esercita qualunque industria o commercio, sia fisso che ambulante, nell'interno dei giardini pubblici (art. **83** Reg. P.U.).

A carico di coloro che con grida schiamazzi, turpiloquio nelle piazze o pubbliche vie, specialmente se con più persone riunite o con strumenti o mezzi rumorosi, tanto di giorno che di notte, arrecano disturbo ai vicini o alla quiete pubblica (art. **72/a** Reg. P.U.).

A carico di esercizi commerciali che, nell'espletamento della loro attività, anche con autoveicoli, usano mezzi sonori e di amplificazione di qualsiasi natura, come altoparlanti, amplificatori, registratori, giradischi, ecc. (art. 101/II Reg. P.U.).

A carico di chi, senza la speciale licenza del Sindaco, trasporta animali non domestici, all'interno del territorio comunale anche per il loro impiego in giochi, rappresentazioni, esposizioni e simili (art. **88** Reg. P.U.).

A carico di chi, nei mercati pubblici, diffonde notizie tendenti a provocare alterazioni sui prezzi delle merci (art. **110** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di trattorie, alberghi, tintorie, forni, fabbriche ed officine in genere che non detengono convenientemente spazzati i condotti da fumo (art. **119** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di depositi di fieno, di paglia, carta e ogni materiale infiammabile, che non siano in possesso del prescritto certificato di prevenzione incendi dei VV.FF. (art. **129** Reg. P.U.).

A carico dei vetturini che si rifiutano di effettuare la corsa su richiesta dell'utente (art. **27/i** Reg. Spec P.U.).

A carico dei vetturini che pattuiscono abusivamente la corsa nell'ambito del territorio comunale (art. **28/b** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che circolano abusivamente con l'autoveicolo vuoto offrendo noleggio ai passanti (art. **28/o** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che abusano dei mezzi di segnalazione (art. **28/p** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini con autoveicolo non colorato in giallo-taxi sigla FIAT n. 219 I.V.I. (Ord. Sind. n. 2124/4 del 3-6-1977).

A carico dei vetturini con autoveicolo avente il tassametro guasto, difettoso o irregolare nel funzionamento (artt. **20** e **27/a** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che richiedono una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. **25** (art. **28/g** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che espletano il servizio in stato di ubriachezza (art. **28/i** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che deviano la corsa dal percorso più breve (art. **28/f** Reg. Spec. P.U.).

A carico dei vetturini che omettono di azionare il tassametro (art. **28/a** Reg. Spec. P.U.).

SANZIONE DI € 103,29

A carico di chi occupa il suolo pubblico con impianti fissi senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità Comunale (art. 8/II Reg. P.U.).

A carico dell'impresa che omette l'uso delle stuoie su tutto il prospetto e delle mantovane all'altezza del primo impalcato per l'intera durata della costruzione (art. **9/IV** Reg. P.U.).

A carico dei titolari di autorizzazione temporanea di area pubblica che manomettono o comunque danneggiano le pavimentazioni o, in genere, le aree pubbliche (art. **10** Reg. P.U.).

A carico dei proprietari di relitti, carcasse di veicoli o di autoveicoli che abbandonano gli stessi sulla pubblica via, anche laddove la sosta è consentita (art. **18** Reg. P.U.).

NORME GENERALI

E' fatta salva, comunque, in caso di recidiva, l'applicazione della sanzione pecuniaria oltre all'adozione di adeguato, restrittivo provvedimento amministrativo in relazione all'attività esercitata. I Vigili Urbani e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.